



# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

*Procedura di omologazione (R.G.) 2908/2023*

*Procedura concorsuale concordataria N. 9 / 2021*

**IL COLLEGIO** in persona dei sigg.ri magistrati

ROBERTO BRACCIALINI

Presidente rel.

CRISTINA TABACCHI

Giudice

ANDREA BALBA

Giudice

Ha emesso il seguente

## *Decreto Collegiale*

avente ad oggetto omologa del concordato preventivo  
presentato da **ALESSANDRIA RISTORAZIONE  
COLLETTIVA – ARC Srl in liquidazione con sede legale in  
Genova Via Fieschi 3/15, CF e P. IVA 02131780062 – di seguito  
anche ARC**

Visto il ricorso presentato dalla società ammessa al concordato  
preventivo;

Visto il parere del commissario giudiziale;

Constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste per  
l'approvazione della proposta;

Rilevato che le caratteristiche salienti del piano concordatario  
da ultimo messo a punto il 26 settembre 2022 sono evidenziate dal  
sottostante prospetto, redatto attingendo alla relazione del  
Commissario Giudiziale dr. Lippi:

**CP 9/2021 - ARC SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO**

**PREVENTIVO**

Debitore

Alessandria Ristorazione Collettiva Srl in liquidazione - ARC Srl



Attività	Produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e prodotti alimentari e bevande di ogni genere, prevalentemente svolto in favore delle mense scolastiche
Consistenza del debito	Predeuzioni: € 18.153,60 (oltre spese di giustizia e Commissario) - soddisfacimento 100%
	Classe 1 - Privilegiati: € 109.611,92 - soddisfacimento 100%
	Classe 2 - Chirografari: € 830.215,60 - soddisfacimento 21,5%
	Classe 3 - Organi sociali: € 3.821,05 - soddisfacimento 20%
	Classe 4 - Privilegiati condizionali: € 542.676,10 - soddisfacimento eventuale 100%
	Classe 5 - Chirografari condizionali: € 970.624,37 - soddisfacimento eventuale 21,5%
	Totale debito: € 2.475.102,64
Cause dell'indebitamento	La Società ha svolto la propria attività fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018 quando, a seguito della perdita del principale appalto con il Comune di Alessandria, fu posta in liquidazione. Proprio a partire dall'esercizio 2018, il capitale sociale ha assunto irreversibilmente valori negativi, anche a causa delle numerose operazioni straordinarie effettuate dalla società durante la liquidazione (di cui alcune parrebbero prive di un'effettiva ragione economica).
Assuntore	Istituto Ligure Mobiliare SpA
Proposta di assunzione	Pagamento dei creditori ricompresi nelle classi 1, 2 e 3, oltre alle predeuzioni, per complessivi € 328.220,20 al lordo dei fondi rischi stanziati. Inoltre, l'assuntore si accolla i pagamenti eventualmente da effettuarsi in favore dei creditori ricompresi nelle classi 4 e 5 per complessivi € 751.360,34.
Garanzie offerte dall'assuntore	Nessuna garanzia è stata fornita dall'assuntore e non è prevista la costituzione del deposito ex art. 180, comma 6°, L. FaLL., bensì solamente l'impegno di accollo.
Convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria	Considerate le svalutazioni di partecipazioni per € 96.450,28 e di crediti per € 487.572,71 operate nel piano concordatario, l'apporto dell'assuntore, quantificato come differenza tra l'attivo liquido (o prontamente liquidabile) e quello concordatario, è pari ad € 62.000,00: esso non competerebbe in sede fallimentare. In caso di fallimento, il Curatore potrebbe in teoria realizzare parte delle partecipazioni o dei crediti svalutati, oltre che espletare un'azione di responsabilità nei confronti del Liquidatore sociale e del Sindaco Unico quantomeno per le perdite economiche conseguite successivamente alla perdita del capitale sociale (quantificate in € 845.263,00). Ciò nonostante, le percentuali promesse non sarebbero garantite nei modi e nei tempi previsti nella proposta concordataria e le prospettive di recuperabilità in concreto dai patrimoni dei responsabili risultano decisamente critiche.

Rilevato, anche in esito alla discussione, ai documenti prodotti e ai rilievi officiosi di cui all'udienza tenutasi il 27.4 u.s., che non ricorrono questioni di sorta per la ristrutturazione del debito inerente le prime tre classi di creditori ammessi al voto.

Per le restanti due classi di creditori condizionali, privilegiati e non, sono state da ultimo rilevate criticità che impongono l'adozione delle cautele di cui all'art. 180 L. Fallim. (vedi verbale udienza odierno);

Più in dettaglio, non può convenirsi con la difesa ricorrente sulla circostanza che l'adesione al piano concordatario determini il (quasi immediato) accollo liberatorio in favore di ARC, per la ragione



che a norma dell'art. 1273 c.c. tale effetto dev'essere espressamente considerato e valutato dal terzo creditore.

Nella specie, il voto favorevole espresso dal creditore chirografario collocato in classe 5 non è espressivo di alcuna adesione esplicita all'indicato schema concordatario, essendo logicamente compatibile anche con una mera valutazione di convenienza circa l'aggiunta di un creditore ulteriore a garanzia del debito originario e dunque tale voto – non accompagnato da ulteriori manifestazioni di adesione alla sostituzione del debitore originario – pare risolversi in una valutazione di mera convenienza di un accollo cumulativo.

Ancor meno dubbia la situazione relativa ai lavoratori della classe 4 trasferiti ad ALESSANDRIA SERVIZI, per i quali il debito solidale con la cedente ARC ha natura privilegiata. Tali soggetti non hanno espresso alcuna adesione alla prospettata liberazione di ARC e – data la graduazione del credito – neppure sono stati ammessi al voto, per cui l'accollo cumulativo è l'unico regime applicabile per le obbligazioni da trasferimento di azienda di cui si discute; ciò, a prescindere dall'esatto dimensionamento del debito attuale, che vede al momento non coincidenti valutazioni tra impresa (cfr. verbale di udienza e dichiarazioni del liquidatore) e Commissario;

Rilevato pertanto che, nell'indicata prospettiva, dall'omologazione del concordato non si determina l'effetto pienamente e immediatamente liberatorio per la proponente A.R.C. e ciò giustifica l'adozione di una serie di cautele per quanto riguarda le modalità con cui il Tribunale è chiamato a vigilare, ai sensi dell'art. 180 co. 6 L. Fallim., circa il soddisfacimento dei crediti condizionali.

Tali cautele devono prevedere: a) la determinazione delle modalità con cui fare constare la definitiva venuta ad esistenza, con caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, dei crediti di cui alle classi 4 e 5; b) le garanzie con cui presidiare l'assolvimento degli obblighi in questione; c) il ragionevole termine entro il quale definire la sistemazione debitoria delle posizioni attive in esame.

Il Collegio ritiene necessario demandare al Commissario Giudiziale le prime due verifiche e presidi e prevedere un termine di durata degli obblighi di cui al co. 6 citato pari a non oltre 4 anni dalla definitività dell'omologa: termine che viene adottato considerando i due terzi della durata massima prevista per legge delle procedure concorsuali ai fini dei ristori *ex lege* Pinto. Si confida che, ben prima di tale termine ultimo, sarà possibile esaurire la procedura



concordataria, tenendo presente che la maggior parte delle incognite sui debiti condizionali sono collegate agli sviluppi della procedura fallimentare in quel di Alessandria, in avanzata fase attuativa.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 179 e ss. LF;

**OMOLOGA**

il CONCORDATO PREVENTIVO (liquidatorio) presentato dalla seguente impresa:

**ALESSANDRIA RISTORAZIONE COLLETTIVA - ARC S.R.L. IN LIQ.**

**Avv. CURTI MASSIMO**

**con sede legale in Genova Via Fieschi 3/15, CF e P. IVA 02131780062**

**confermando il dr. Braccialini quale giudice delegato e il dr. Lippi quale Commissario Giudiziale e DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' ATTUATIVE per quanto riguarda la FASE 1 della procedura concordataria (tacitazione creditori delle classi 1, 2, 3):**

**a.** il liquidatore societario, entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa, provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F. e rettifiche ai sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che può raccogliere, a formare l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che depositerà in cancelleria accompagnato dalle osservazioni e dal parere scritto del commissario giudiziale, dandone notizia a tutti i creditori;

**b.** lo stesso liquidatore ogni 2 mesi, nell'arco di tempo considerato per l'art. 180.6 L. Fall di cui infra, redigerà e invierà al Commissario Giudiziale e al Giudice delegato una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata sulla scorta delle scritture contabili, indicando, per ciascuna voce attiva e passiva, le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente ed i tempi presumibili di realizzo e/o di liquidazione; la stessa sarà corredata da una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che il liquidatore dovrà o intenda assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine di completamento della procedura;



**c.** per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato; in caso di parere inespresso o contrario anche di uno solo di tali soggetti, il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato al compimento dell'atto medesimo;

**d.** il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati e confermati dal liquidatore dovrà essere determinato dal Giudice Delegato previa le procedure autorizzative di cui alla D.O 5 del 3.4.23;

**e.** le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale in oggetto ed aperto ai sensi dell'art. 163, 2° comma, L.F., con conseguente estinzione di ogni altro conto o libretto su cui siano depositate le somme di pertinenza della procedura;

**f.** il liquidatore, sentito il parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e previa comunicazione al Giudice Delegato, provvederà, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni di credito come da piano omologato, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni della debitrice o messe a disposizione dall'assuntore per i corrispondenti pagamenti. Segnerà l'avvenuto pagamento diretto delle spettanze di piano dall'assuntore ai creditori delle citate prime tre classi;

**g.** il liquidatore effettuerà i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, previo parere favorevole dei commissari giudiziali e successiva trasmissione a queste ultime ed al Giudice Delegato della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

**h.** il liquidatore giudiziale informerà il Giudice Delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 180 L.F.;

**i.** il liquidatore informerà il giudice delegato di circostanze sopravvenute che rendano impossibile o critico l'adempimento degli obblighi concordatari. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori riferiranno di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento;



j. terminata la fase di esecuzione del piano omologato per gli adempimenti relativi alle prime tre classi, il liquidatore presenterà il conto del primo periodo di gestione in cui si è svolta la liquidazione, predisponendo il piano di riparto finale per tali categorie di creditori e dando successivo conto dell'avvenuta esecuzione di esso.

**EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ESECUTIVE ex art. 180 co. 6 L. Fallimentare per la FASE 2 del piano relativa ai crediti condizionali delle classi 4 e 5 :**

- 1) Il Commissario giudiziale, per la durata di 4 anni dall'odierna omologazione (salvo più breve periodo a seguito di tacitazione dei creditori di tutte le classi), relazionerà circa il momento di maturazione delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti condizionali delle classi 4 e 5 in modo che l'assuntore provveda al relativo pagamento entro 4 mesi da tale maturazione;
- 2) il liquidatore societario, entro il 30.6.23, provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F. e rettifiche ai sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che può raccogliere, a formare l'elenco dei creditori delle classi condizionali con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che depositerà in cancelleria accompagnato dalle osservazioni e dal parere scritto del commissario giudiziale, dandone notizia a tutti i creditori;
- 3) La ricorrente e l'assuntore – decorso il termine di definitività dell'omologa – costituiranno deposito cauzionale entro il 30 giugno p.v., nelle forme ritenute congrue dal Commissario Giudiziale, per la durata di anni 4, modificabile nell'importo per effetto dei pagamenti eseguiti nel frattempo, a garanzia dei crediti condizionali delle classi 4 e 5 per come ragionevolmente determinabili al 30.6. p.v. In alternativa al conferimento in numerario, ricorrente e assuntore sono facoltizzati a depositare agli atti una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, della durata di un anno con automatico rinnovo fino ad un massimo di quattro, e progressivo aggiornamento anche in diminuzione, rilasciata da primaria azienda creditizia o assicurativa in un testo concordato e approvato dal commissario giudiziale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti per le classi 4 e 5;





- 4) Il liquidatore, sotto la vigilanza del Commissario, si atterrà anche per i crediti condizionali alle prescrizioni impartite alle precedenti lettere da b) a i), salvo che i termini da osservare per le relazioni periodiche sub b) saranno il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno e non bimestrali;
- 5) terminata la fase di esecuzione del piano omologato per gli adempimenti concordatari omologati relativi alle due classi condizionali 4 e 5, non oltre 4 anni dalla definitività dell'omologazione, il liquidatore presenterà il conto del secondo periodo di gestione in cui si è svolta la liquidazione, predisponendo il piano di riparto finale per tali categorie di creditori e dando successiva conferma dell'avvenuta esecuzione di esso ai fini dell'archiviazione della procedura.

**RISERVA**

la nomina del comitato dei creditori al Giudice Delegato;

**DISPONE**

che la Cancelleria provveda a pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 comma 2 L.F. e a comunicarlo alla debitrice ed ai Commissari Giudiziali;

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori anche a mezzo pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Tribunale di Genova.

Si comunichi

Così deciso nella camera di consiglio  
in Genova, il 27 aprile 2023

Il presidente est.  
*Dr. Roberto Braccialini*

